

3. REQUISITI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE NEL RUI

3.1. La documentazione in base alla quale l'intermediario che richiede l'iscrizione nella sezione E del registro dei propri collaboratori deve verificare il possesso dei requisiti di onorabilità, può essere costituita da autocertificazioni?

Sì, la documentazione può essere costituita da dichiarazioni sostitutive rilasciate dai collaboratori, che dovranno essere redatte secondo le disposizioni di cui al DPR n. 445/2000.

3.2. E' possibile il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa?

Il passaggio da una sezione all'altra del registro è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento.

In particolare, il passaggio dalla sezione A alla sezione B del registro o viceversa è possibile:

- per le persone fisiche, purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 8 del Regolamento per l'iscrizione nella sezione di destinazione. Non è necessario sostenere una prova di idoneità. Deve essere presentata istanza di cancellazione dalla sezione d'origine e domanda di iscrizione nella sezione di destinazione, secondo la relativa modulistica;
- per le società, purché siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento per l'iscrizione nella sezione di destinazione. Deve essere presentata istanza di cancellazione dalla sezione d'origine e domanda di iscrizione nella sezione di destinazione, secondo la relativa modulistica;

Rimane fermo che qualora la prova di idoneità sia stata sostenuta esclusivamente sulla materia assicurativa (e non anche su quella riassicurativa) o l'attività esercitata era quella assicurativa (e non anche riassicurativa) il passaggio è consentito esclusivamente per l'esercizio dell'attività assicurativa.